

11709-21



REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GIACOMO FUMU  
DONATELLA FERRANTI  
MAURA NARDIN  
MARIAROSARIA BRUNO  
FRANCESCA PICARDI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 293/2021  
UP - 03/02/2021  
R.G.N. 8720/2020  
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 06/11/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

lette le conclusioni formulate dal Procuratore generale, nella persona del Sostituto  
Procuratore Giulio Romano

## MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 6 novembre 2019 la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Patti con cui (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, per avere falsamente attestato nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato che il reddito familiare per l'anno 2015 era pari ad euro 8.319,12, sottacendo di avere conseguito nell'anno di imposta 2014 un reddito familiare pari ad euro 18.160,94 e che la madre convivente era titolare di pensione di reversibilità e di pensione di vecchiaia, ed omettendo altresì di dichiarare di essere proprietario di un'autovettura e che la madre era proprietaria di due immobili e di un terreno.
2. Avverso il provvedimento propone ricorso (omissis), a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi.
4. Con il primo lamenta il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato sostenendo che (omissis) omise di dichiarare che la madre era percettrice di pensioni, nonostante le contrarie evidenze processuali. Invero, la Corte fa riferimento alla mancata indicazione, nella certificazione ISEE, dei redditi percepiti dalla madre convivente dell'imputato, mentre con l'appello si era osservato che la suddetta certificazione riportava esattamente i valori di reddito dichiarati nell'istanza, mentre quest'ultima faceva chiaro riferimento anche ai trattamenti pensionistici della madre. Il che dimostra pacificamente l'assenza del dolo.
6. Con il secondo motivo fa valere il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
7. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione conclude per il rigetto del ricorso.
8. Con memoria ritualmente depositata la difesa di (omissis) ribadisce i motivi formulati, contestando le osservazioni del Procuratore generale, in quanto meramente ripetitive del contenuto della sentenza impugnata, e richiama le conclusioni già assunte.
9. Il ricorso è inammissibile.
10. Invero, il ricorso difetta di autosufficienza, non essendo stati allegati né l'istanza -nella quale, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero state indicate le pensioni percepite dalla madre convivente dell'imputato, ciò facendo venir meno l'elemento soggettivo del reato- né la certificazione ISEE, richiamata dalla Corte di appello, il cui confronto con l'istanza consentirebbe parimenti di escludere il dolo del delitto. Va ricordato, infatti, che "In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i

motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione" (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053). Ed invero, "anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato" (Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432).

11. Il secondo motivo, al pari del primo, è inammissibile. Diversamente da quanto affermato con il gravame -che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata- la Corte territoriale affronta espressamente la questione inerente alla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche, rilevando l'assenza di elementi positivi che ne giustifichino la concessione, accompagnata dalla sussistenza di elementi negativi, indicati nei numerosi precedenti penali. La decisione si pone in linea con la presunzione di non meritevolezza della diminuzione di cui all'art. 62 *bis* cod. pen., il cui diniego può essere legittimamente giustificato anche con sulla base della mera assenza di elementi segno positivo e ciò a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339).


12. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.


Così deciso il 3/02/2021

Il Consigliere estensore  
Maura Nardin



3

Il Presidente  
Giacomo Fumu



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

29 MAR. 2021

oggi

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Irene C...

